

## **TI\_GERICHTE 14.2015.182 vom 22. Januar 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-01-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2015.182](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2015.182)

FR: TI\_GERICHTE 14.2015.182 du 22 janvier 2016

IT: TI\_GERICHTE 14.2015.182 del 22 gennaio 2016

### **Regeste**

Opposizione al sequestro. Offerta pubblica di compravendita di un immobile del debitore. Trafugamento non reso verosimile

### **Erwägungen**

#### **E. 6**

Prima di entrare nel merito del reclamo, e a scanso di equivoco, occorre rilevare che il dispositivo della sentenza impugnata è errato laddove respinge l'istanza di sequestro (presentata il 31 dicembre 2014 da RE 1) anziché accogliere l'opposizione al sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF) inoltrata il 15 gennaio 2015 da CO 1. Nell'esito, la sentenza è però chiara nella misura in cui dispone la revoca del sequestro ordinato il 5 gennaio 2015. Le parti, d'altronde, non se ne dolgono. Non s'impone così alcun intervento della Camera su questo punto.

#### **E. 7**

Delle tre condizioni stabilite dalla legge per la concessione del sequestro (sopra, consid. 2), nella fattispecie due sono controverse, in particolare quella relativa alla causa del sequestro.

##### **E. 7.1**

RE 1 fonda il reclamo sul la causa prevista dall'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, che consente al creditore di chiedere il sequestro dei beni del debitore quando questi, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga. In particolare, a detta del reclamante le alienazioni dei beni della convenuta sarebbero come visto "imminenti" e suffragate da diverse prove.

Sull'argomento, già sollevato in prima sede (cfr. istanza di sequestro del 31 dicembre 2014, pag. 3 e osservazioni del 2 febbraio 2015 all'opposizione al decreto di sequestro, pag. 3), la sentenza impugnata è silente. Essendo la causa matura per il giudizio e il reclamante, ad ogni modo, non chiedendone il rinvio al primo giudice per nuovo giudizio, la Camera può statuire essa stessa sulla questione a prescindere della violazione del diritto di essere sentito (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

##### **E. 7.2**

La realizzazione di una causa di sequestro nel senso dell'art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF presuppone la riunione di una circostanza oggettiva (trafugamento di beni, latitanza o preparazione alla fuga) e di una circostanza soggettiva, ossia l'intenzione del debitore sequestrato di sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9 a ed. 2013, n. 14 ad § 36 e n. 14 ad § 51; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 42 ad art. 271 LEF). Trafuga i suoi beni il debitore che li nasconde, regala o vende a prezzi irrisori, oppure che li sposta

all'estero, li distrugge, danneggia o grava di pegno (DTF 119 III 92, consid. 3b; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 2 a ed. 2010, n. 69 ad art. 271 LEF) . Dal profilo soggettivo, devono sussistere indizi oggettivi e concreti che il debitore fosse cosciente (intenzione o dolo eventuale) che il suo comportamento era idoneo a ostacolare l'esercizio dei diritti del creditore o almeno a renderlo molto più difficile ( sentenza della CEF 14.2006.64 del 5 settembre 2006 consid. 6.2, con rinvii ). Contrariamente a quanto lascia intendere il testo dell'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, anche atti di preparazione di un trafugamento di beni possono bastare, secondo le circostanze, a giustificare il sequestro, che se presupponesse il compimento effettivo del trafugamento verrebbe eseguito sempre troppo tardi (sentenza del Tribunale federale 5P.256/2006 del 4 ottobre 2006, ZZZ/RSPC 2006 pag. 433 consid. 2.1; Meier/Dieterle in: SchKG, Kurzkomentar, 2 a ed. 2014, n. 19 ad art. 271 LEF) . Spetta al sequestrante di rendere verosimile che il comportamento del debitore configuri una causa di sequestro (sopra consid. 2; sentenza della CEF 14.2004.91 del 13 gennaio 2005, RtiD 2005 II 789 segg. n. 88c consid. 4.2/a ).

### **E. 7.3**

Nel caso concreto, RE 1 ha reso verosimile che CO 1 sta provando a vendere la casa monofamiliare di cui è comproprietaria con il marito \_\_\_\_\_, come risulta dal cartello pubblicitario posto sul fondo e dagli estratti dei siti “ \_\_\_\_\_ ” (doc. O-P) e “ \_\_\_\_\_ ” (doc. Q) prodotti da RE 1 già con l'istanza di sequestro, l'opponente non contestando trattarsi di un suo fondo. a) Sennonché la semplice alienazione di beni immobili – e a maggior ragione offerte pubbliche di vendita – non costituisce in sé una causa di sequestro nel senso dell'art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF (sentenza della CEF 14.2004.91 già citata, consid. 4.2/a). Sono necessari altri indizi concreti e oggettivi atti a rendere verosimile che il debitore stia tentando di sottrarsi ai propri obblighi nei confronti dell'istante ostacolandone le possibilità di esecuzione. Si possono citare a mo' di esempi una manifesta sproporzione tra il prezzo offerto od ottenuto e il valore reale dell'oggetto, il fatto che gli altri beni del debitore all'infuori di quello venduto o messo in vendita non bastino a coprire il credito vantato dall'istante o circostanze particolari da cui si può desumere un rischio concreto che il debitore celi, esporti, doni o sperperi – in altre parole trafughi – il prezzo di compravendita. b) Orbene, a parte gli indizi già menzionati circa la messa in vendita della casa di \_\_\_\_\_ il reclamante non allega né rende verosimile alcun'altra circostanza oggettiva e concreta che possa destare fondati sospetti che la debitrice stia tentando di trafugare i propri beni. In modo particolare RE 1 non ha fornito alcuna indicazione sulla situazione economica di CO 1, segnatamente sul fatto che i fondi di cui chiede il sequestro siano gli unici attivi di lei, né pretende che il prezzo di vendita sia insostenibilmente inferiore al loro valore effettivo. La messa in vendita non è poi avvenuta di nascosto. Neppure il decreto d'accusa dell'11 luglio 2011 prodotto dal reclamante (doc. R accluso alle osservazioni all'opposizione) viene in suo soccorso, poiché – a prescindere dal fatto ch'egli vi si è riferito in prima sede solo per la questione dell'esistenza del proprio credito (osservazioni all'opposizione, pag. 2 ad 1) e non vi accenna più nel reclamo – lo stesso non è stato emesso nei confronti della convenuta, bensì del marito \_\_\_\_\_. D'altronde, il reclamante non contesta la sentenza impugnata laddove il Pretore ha considerato che la decisione del 7 agosto 2015 relativa all'azione creditoria da lui promossa contro la convenuta (inc. n. \_\_\_\_\_) non configura una causa di sequestro nel senso dell'art. 271 cpv. 1 cifra 6 LEF. Stante l'inadempimento di uno dei presupposti del sequestro, la decisione impugnata, nell'esito, non è giuridicamente errata né appare fondata su accertamenti manifestamenti inesatti, sicché il reclamo non può ch'essere

respinto.

## **E. 8**

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), e le ripetibili, determinate in virtù dell'art. 11 cpv. 1-2 RTar ( RL 3.1.1.7.1 ) per il rinvio del l'art. 96 CPC , seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 62'051.80, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2.

Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 500.– per ripetibili. 3.

Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il

presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.